

**Legge 4 marzo 1958, n. 180 — Estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218**

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1958, n. 172)

1. — Alle associazioni agrarie, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed al R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, sono estese le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del relativo regolamento 26 luglio 1896, n. 361 (1), sulla competenza dei prefetti ad autorizzare le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni.

2. — I provvedimenti prefettizi di autorizzazione sono adottati previo parere del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(1) Pubblicata in questo volume.